

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Informazioni per i cittadini interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti ammessi dallo Stato Italiano.

REQUISITI

Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie - la pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio - per:

- Cittadini italiani di cui almeno uno residente in questo Comune interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
- Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.

I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile).

MODALITÀ DI RICHIESTA

Preliminarmente occorre munirsi di un documento d'identità (possibilmente la carta d'identità) e codice fiscale, inoltre i soggetti interessati devono trovarsi nella libertà di stato civile per poter contrarre matrimonio, così come richiesto dall'articolo 86 del codice civile, occorre poi:

- prendere un appuntamento con il responsabile del procedimento per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 396/2000;
- chi ha già in corso un cambio di residenza o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile;
- chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all'Anagrafe rispettivamente, del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati.

Il cittadino italiano nato all'estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia e in quale Comune.

La documentazione viene acquisita d'ufficio previa indicazione da parte dei nubendi, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Al momento dell'appuntamento:

- documento d'identità in corso di validità (in originale e in fotocopia);
- codice fiscale / tessera sanitaria (in originale e in fotocopia);
- eventuale *procura speciale in originale con allegato documento d'identità in corso di validità*.

Inoltre:

1. per il matrimonio *cattolico* occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di questo Comune;
2. per i *culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano*, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate;

Casi particolari:

- il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni;
- la donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell'autorizzazione del Tribunale;
- la donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l'Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
- per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, ecc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale, di autorizzazione al matrimonio;

- il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all'estero in un paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni deve eseguire le pubblicazioni in Italia. Se il coniuge è straniero non deve presentare il nulla-osta previsto dall'art. 116 c.c., ma dovrà presentare un estratto di nascita su modello plurilingue oppure legalizzato e tradotto e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza all'estero, il tutto legalizzato e tradotto. Per i Paesi che non richiedono quanto sopra occorre prendere informazioni presso il Consolato italiano nel Paese dove viene contratto il matrimonio.

Per gli **Stranieri** occorre inoltre presentare:

Nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) o legalizzati con Apostille (Convenzione dell'Aja).

Il cittadino di nazionalità **austriaca, repubblica moldova, svizzera e tedesca** deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).

Il cittadino di nazionalità **spagnola, portoghese, turca, paesi bassi** e del **Lussemburgo** deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).

Il cittadino di nazionalità **norvegese** deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja, se tradotto in norvegese la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell'Aja.

Il cittadino di nazionalità **polacca** deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.

Il cittadino di nazionalità **svedese**, residente in Svezia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con Apostille (Convenzione dell'Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell'Aja.

Il cittadino di nazionalità **statunitense** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00;
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di _____ o Notaio.

Il cittadino di nazionalità **australiana** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00;
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile).
- **Il NULLA OSTA deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta o nell'atto notorio in caso di cittadini degli Stati Uniti e dell'Australia, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).**

N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'**atto di nascita** che può essere rilasciato:

A) nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;

B) con certificato del proprio Consolato in Italia;

C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.

- Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale;
- Per il minorenni da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni;

Lo straniero che intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall'autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.

- Lo straniero che risulta **“RIFUGIATO POLITICO”** deve presentare:
 - 1) certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento);
 - 2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
 - 3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
 - 4) documento d'identità valido.

ITER PROCEDURA

Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:

- entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
- lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d'identità.

L'Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria.

Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia (vedi voce Informazioni).

Pubblica nell'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune l'atto di pubblicazione per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni.

Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma *religiosa*, l'Ufficio rilascerà :

1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
2. autorizzazione per il Ministro di Culto.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio *con rito civile in un altro Comune* devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.

COSTI

Occorre presentarsi con:

- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per l'atto di pubblicazione;
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 se uno degli sposi è residente fuori da questo Comune;
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 se gli sposi intendono celebrare matrimonio civile o culti acattolici fuori da questo Comune;

•

TEMPI

Le pubblicazioni vengono affisse on-line sul sito web del Comune per 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni. Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall'eseguita pubblicazione.

INFORMAZIONI

SCelta DEL REGIME PATRIMONIALE

La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 c.c.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:

- all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei

coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 c.c.).

Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione.